

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C
		REV. 09
		NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia

IDENTIFICATIVO DOCUMENTO	L0-04-CE-B_MOGC_TREFIAMMELLE_PARTEGENERALE_CODICE ETICO_APPENDICE C codice etico e di condotta parti terze.	
EDIZIONE	ED. 0	
Delibera e Data di Approvazione		firma
Approvazione aggiornamento	Presidente del CdA	
Verificato	L'OdV	

ADOZIONE E REVISIONI

VERSIONE	DATA di adozione	CONTENUTO
Rev. 0		Adozione dell'Appendice B al Codice Etico e di Comportamento Antimafia, recante i principi comportamentali, gli obblighi e i presidi organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, in coerenza con il sistema aziendale di gestione della sicurezza e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	<p>MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C</p>
		<p>REV. 09</p>
		<p>NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia</p>

APPENDICE C
AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Parti terze

Documento integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

SOC. COOP. TRE FIAMMELLE

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	<p>MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C</p>
		<p>REV. 09</p>
		<p>NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia</p>

1. Oggetto e finalità

La presente Appendice costituisce parte integrante del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si inserisce nel più ampio sistema di compliance aziendale, che include, tra l'altro:

- il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla UNI ISO 37001;
- la Policy Anticorruzione aziendale;
- il sistema di due diligence sulle terze parti;
- le politiche aziendali in materia di parità di genere;
- il sistema di segnalazione (whistleblowing).

Il presente documento definisce gli standard minimi di comportamento richiesti ai soggetti terzi e disciplina gli obblighi di collaborazione attiva con la Società ai fini della prevenzione dei rischi legali, reputazionali e di responsabilità amministrativa.

L'osservanza delle presenti disposizioni costituisce condizione essenziale del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

2. Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente Appendice si applicano a tutti i soggetti terzi che, a qualsiasi titolo, operano per conto, nell'interesse o comunque in relazione con la Società, nell'ambito di rapporti contrattuali, commerciali o professionali.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fornitori, consulenti e professionisti;
- partner commerciali e controparti contrattuali;
- collaboratori esterni, anche coordinati e continuativi;
- subappaltatori, subfornitori e soggetti appartenenti alla catena di fornitura;
- agenti, intermediari e procacciatori d'affari;
- società controllate, partecipate, collegate o comunque sottoposte a direzione o coordinamento, ove coinvolte nello svolgimento di attività in favore della Società;

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C
		REV. 09
		NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia

- partner operanti nell'ambito di joint venture, ATI, RTI o altre forme di collaborazione strutturata.

Le disposizioni della presente Appendice si applicano altresì ai soggetti che operano, anche indirettamente, per il tramite delle Terze Parti, inclusi dipendenti, collaboratori, consulenti e ulteriori soggetti facenti parte della relativa organizzazione o filiera.

Le Terze Parti assumono l'obbligo di garantire e vigilare affinché i soggetti di cui si avvalgono, a qualsiasi titolo, rispettino i principi e le prescrizioni contenute nel presente documento, rimanendo responsabili, nei confronti della Società, anche per le condotte da questi poste in essere.

3. Obbligo di conformità e integrazione nel sistema di compliance

Le Terze Parti si impegnano a operare nel pieno rispetto delle disposizioni normative applicabili, nazionali ed europee, nonché a conformare la propria condotta ai principi, alle regole e ai presidi contenuti nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e negli ulteriori strumenti del sistema di compliance aziendale.

In particolare, le Terze Parti sono tenute ad agire in coerenza con la Policy Anticorruzione e con il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001, adottando comportamenti idonei a prevenire il rischio di commissione di illeciti e, in ogni caso, tali da non esporre la Società a profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le Terze Parti si obbligano, altresì, ad adottare e mantenere, ove necessario in relazione alla natura e alla rilevanza dell'incarico, assetti organizzativi, procedure interne e presidi di controllo adeguati e coerenti con gli standard richiesti dalla Società, impegnandosi a garantirne l'effettiva attuazione.

Resta inteso che le Terze Parti sono tenute ad adeguare tempestivamente la propria organizzazione e le proprie modalità operative a eventuali aggiornamenti del sistema di compliance aziendale che siano loro comunicati.

4. Obbligo di collaborazione e due diligence

Le Terze Parti si obbligano a collaborare attivamente con la Società nell'ambito delle attività di due diligence preventiva, periodica e straordinaria, poste in essere ai fini della valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi rilevanti, ivi inclusi quelli connessi alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e alla prevenzione della corruzione.

In particolare, le Terze Parti si impegnano a:

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	<p>MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C</p>
		<p>REV. 09</p>
		<p>NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia</p>

- fornire, su richiesta della Società, informazioni, dati e documentazione completi, veritieri e aggiornati;
- comunicare tempestivamente qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione del rapporto, ivi incluse, a titolo esemplificativo, variazioni degli assetti proprietari o di governance, l'instaurazione di procedimenti penali o amministrativi, l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse o l'adozione di provvedimenti da parte di Autorità competenti;
- consentire alla Società, anche per il tramite di soggetti incaricati, lo svolgimento di verifiche documentali, controlli e attività di audit, nei limiti della ragionevolezza e nel rispetto della normativa applicabile;
- sottoscrivere dichiarazioni, questionari informativi e ogni ulteriore documentazione richiesta nell'ambito dei processi di qualificazione, monitoraggio e riesame delle Terze Parti.

Le Terze Parti si impegnano, altresì, a non porre in essere comportamenti omissivi, reticenti o ostruzionistici idonei a compromettere l'efficacia delle attività di verifica e controllo.

Il rifiuto ingiustificato di collaborazione, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, nonché la loro incompletezza o non veridicità, costituiscono grave inadempimento contrattuale e legittimano la Società ad adottare le misure previste dal rapporto, ivi inclusa la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

5. Prevenzione della corruzione e standard ISO 37001

Le Terze Parti si impegnano al rigoroso rispetto del principio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di corruzione, sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sia nei rapporti tra privati, diretta o indiretta, attiva o passiva.

In particolare, è fatto espresso divieto alle Terze Parti di:

- promettere, offrire, corrispondere o autorizzare la corresponsione di denaro, beni, utilità o vantaggi indebiti, a favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati;
- sollecitare o accettare, per sé o per altri, utilità o benefici non dovuti, anche al fine di ottenere un indebito vantaggio o influenzare impropriamente decisioni;
- avvalersi di soggetti terzi, intermediari o canali indiretti per il compimento di condotte vietate.

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	<p>MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C</p>
		<p>REV. 09</p>
		<p>NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia</p>

Le Terze Parti si obbligano ad operare in coerenza con i principi, le procedure e i controlli previsti dal Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione adottato dalla Società, conforme alla norma UNI ISO 37001, contribuendo attivamente alla prevenzione dei rischi corruttivi.

A tal fine, le Terze Parti si impegnano altresì a:

- garantire la piena tracciabilità, trasparenza e giustificazione economica dei flussi finanziari relativi al rapporto;
- astenersi dall'utilizzo di intermediari, consulenti o altri soggetti non adeguatamente qualificati o privi di giustificata ragione economica;
- segnalare tempestivamente alla Società qualsiasi richiesta, offerta o situazione che possa integrare, anche solo potenzialmente, un comportamento corruttivo o illecito.

Resta inteso che la violazione delle disposizioni del presente articolo, nonché il mancato rispetto degli standard previsti dal sistema UNI ISO 37001, costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l'adozione delle misure previste dal rapporto, ivi inclusa la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le Terze Parti, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono tenute a operare nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità, astenendosi da qualsiasi comportamento idoneo a integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- influenzare indebitamente, con qualsiasi mezzo, il processo decisionale della Pubblica Amministrazione;
- presentare dichiarazioni, dati o documenti falsi, incompleti o non veritieri;
- ottenere o tentare di ottenere contributi, finanziamenti, autorizzazioni o altri vantaggi pubblici in modo illecito;
- porre in essere condotte di corruzione, induzione indebita, truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, anche per interposta persona.

Le Terze Parti sono tenute a garantire la piena **tracciabilità e verificabilità** delle attività svolte e dei flussi informativi e documentali nei confronti della Pubblica Amministrazione.

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	<p>MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C</p>
		<p>REV. 09</p>
		<p>NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia</p>

Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano altresì alle attività svolte nell'ambito di **forme di collaborazione strutturata**, quali, a titolo esemplificativo:

- Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI);
- consorzi e società consortili;
- reti di impresa o altre forme aggregative analoghe.

In tali contesti, le Terze Parti si impegnano a:

- assicurare il rispetto dei principi del presente documento anche da parte degli altri partecipanti alla struttura aggregata;
- astenersi dal porre in essere, anche indirettamente, condotte illecite per il tramite di altri componenti dell'aggregazione;
- segnalare tempestivamente alla Società eventuali comportamenti non conformi riscontrati nell'ambito della collaborazione.

La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal contratto.

7. Parità di genere, inclusione e diritti umani

In coerenza con il sistema di certificazione aziendale in materia di **parità di genere**, nonché con i principi del Codice Etico e delle politiche interne della Società, le Terze Parti si impegnano a operare nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi di uguaglianza, dignità e non discriminazione.

In particolare, le Terze Parti si obbligano a:

- garantire condizioni di lavoro improntate al rispetto della **parità di genere**, nonché all'assenza di discriminazioni fondate, a titolo esemplificativo, su genere, età, origine, orientamento personale, condizioni sociali o altri fattori tutelati dalla normativa vigente;
- prevenire e contrastare qualsiasi forma di molestia, abuso, sfruttamento o trattamento lesivo della dignità della persona;
- assicurare ambienti di lavoro sicuri, inclusivi e rispettosi, anche sotto il profilo relazionale e organizzativo;

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C
		REV. 09
		NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia

- adottare, ove applicabile, misure organizzative coerenti con i principi di equità, inclusione e pari opportunità.

Le Terze Parti si impegnano altresì a collaborare con la Società nell'ambito di eventuali attività di verifica e monitoraggio relative al rispetto dei principi di cui al presente articolo, anche ai fini del mantenimento delle certificazioni aziendali.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del rapporto contrattuale e può integrare ipotesi di inadempimento, con le conseguenze previste dalla normativa vigente e dagli accordi tra le parti.

8. Conflitti di interesse

Le Terze Parti si impegnano ad operare in condizioni di piena autonomia, indipendenza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale o indiretto, che possano compromettere l'integrità o l'oggettività del rapporto con la Società.

In particolare, le Terze Parti sono tenute a:

- astenersi dall'assumere o mantenere incarichi, interessi economici o relazioni personali o professionali che possano interferire, anche solo potenzialmente, con l'esecuzione imparziale delle attività affidate;
- dichiarare tempestivamente, in forma completa e veritiera, l'insorgenza di qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche sopravvenuta, che le riguardi direttamente o indirettamente;
- garantire, in ogni fase del rapporto, condizioni di indipendenza e trasparenza, adottando le misure idonee a prevenire interferenze indebite.

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le situazioni rilevanti:

- rapporti di natura personale, familiare o economica con esponenti della Società o con soggetti operanti per conto della stessa;
- interessi diretti o indiretti in attività concorrenti o comunque incompatibili;
- rapporti, incarichi o interessenze con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione potenzialmente idonei a incidere sul rapporto con la Società.

La mancata dichiarazione o la gestione non trasparente di situazioni di conflitto di interesse costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l'adozione delle misure previste dal rapporto, ivi inclusa la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C
		REV. 09
		NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia

9. Salute, sicurezza e ambiente

Le Terze Parti si impegnano a operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle disposizioni applicabili in materia ambientale.

In particolare, le Terze Parti si obbligano a:

- adottare tutte le misure organizzative, tecniche e procedurali necessarie a prevenire infortuni, malattie professionali e situazioni di rischio per i lavoratori;
- garantire che il personale impiegato sia adeguatamente formato, informato e idoneo allo svolgimento delle attività affidate, nonché dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale;
- assicurare il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, adottando comportamenti improntati alla prevenzione dell'inquinamento, alla corretta gestione dei rifiuti e all'uso responsabile delle risorse;
- operare in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale e di tutela dell'ecosistema.

Le Terze Parti si impegnano altresì a cooperare con la Società nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, fornendo tutte le informazioni necessarie e garantendo il coordinamento richiesto dalla normativa vigente, in particolare nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Resta inteso che eventuali violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di tutela ambientale, idonee a esporre la Società a responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, costituiscono grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal contratto.

10. Riservatezza e protezione dei dati

Le Terze Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati e i documenti, di qualsiasi natura, acquisiti nell'ambito del rapporto con la Società, obbligandosi a non divulgarli né utilizzarli per finalità diverse da quelle strettamente connesse all'esecuzione delle attività affidate.

In particolare, le Terze Parti sono tenute a:

- trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e la normativa nazionale applicabile;

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	<p>MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C</p>
		<p>REV. 09</p>
		<p>NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia</p>

- adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, prevenendo accessi non autorizzati, perdita, distruzione o diffusione indebita;
- utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per le finalità connesse al rapporto contrattuale, nel rispetto delle istruzioni eventualmente impartite dalla Società;
- garantire la protezione del patrimonio informativo aziendale, ivi inclusi documenti, dati, sistemi informativi, know-how e informazioni riservate.

Le Terze Parti si impegnano altresì a comunicare tempestivamente alla Società eventuali violazioni dei dati personali (data breach) o incidenti di sicurezza che possano incidere sui dati o sulle informazioni trattate nell'ambito del rapporto.

Resta inteso che la violazione degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l'adozione delle misure previste dalla normativa vigente e dagli accordi tra le parti, ivi inclusa la risoluzione del rapporto e il risarcimento del danno.

11. Sistema di segnalazione (whistleblowing)

Le Terze Parti sono tenute a segnalare tempestivamente alla Società qualsiasi violazione, anche solo potenziale, delle disposizioni contenute nel presente documento, nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché ogni condotta illecita o non conforme alla normativa applicabile, di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto.

Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso i canali dedicati previsti dal sistema di segnalazione (whistleblowing) adottato dalla Società, in conformità alla normativa vigente, ivi incluso il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

La Società garantisce:

- la riservatezza dell'identità del segnalante, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile;
- la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, connessa alla segnalazione;
- la gestione della segnalazione secondo principi di imparzialità, tempestività e tracciabilità.

Resta ferma la responsabilità del segnalante in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave.

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001</p> <p>APPENDICE C AL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA</p>	<p>MOGC_TREFIAMMELLE_PARTE GENERALE_ APPENDICE B_ Principi comportamentali SSI_L0-05-CE-C</p>
		<p>REV. 09</p>
		<p>NOTE: Rif. L0-02-CE – Codice Etico e Codice di Comportamento Antimafia</p>

12. Controlli, audit e flussi informativi

La Società, anche per il tramite dell'Organismo di Vigilanza, si riserva il diritto di effettuare attività di verifica, controllo e monitoraggio finalizzate ad accertare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento, nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

A tal fine, la Società può:

- richiedere alle Terze Parti la trasmissione di dati, informazioni e documentazione ritenuti rilevanti;
- effettuare verifiche documentali e, ove necessario, attività di audit, anche presso le sedi delle Terze Parti, nel rispetto della normativa applicabile e previo congruo preavviso;
- monitorare, anche in via continuativa, il rispetto delle prescrizioni contrattuali e dei presidi di compliance applicabili.

Le Terze Parti si impegnano a collaborare attivamente e in buona fede con la Società e con l'Organismo di Vigilanza, garantendo la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni fornite, nonché assicurando l'accesso alla documentazione e alle evidenze necessarie allo svolgimento delle attività di controllo.

Le Terze Parti si obbligano, altresì, a garantire i flussi informativi richiesti dalla Società nell'ambito del sistema di compliance, secondo le modalità e le tempistiche definite, nonché a porre in essere, senza indugio, eventuali misure correttive richieste a seguito delle verifiche effettuate.

Il mancato rispetto degli obblighi di collaborazione e trasparenza di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal rapporto.